VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO

Il giorno 7 luglio 2016 a Serravalle Scrivia (AL) presso gli uffici della Società D'Amore & Lunardi S.p.A. in Via Gambarato 32 si sono incontrati la società D'Amore & Lunardi S.p.A. rappresentata dall'Amministratore Sig. Alberto D'AMORE e dall'Amministratore Sig.Giovanni CHIESA (di seguito la "Società")

e

dagli assistiti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali:
per la Filcams-CGIL, nella persona del Sig. Fabio FAVOLA, con delega nazionale
per la CISL-Fisascat, nella persona del Sig. Cristina VIGNOLO, con delega nazionale,
per la UILTuCS, nella persona della Sig.ra Maura SETTIMO, con delega nazionale
(di seguito le "Organizzazioni Sindacali")

Premesso che

Negli incontri tenutisi in data 21 giugno 2016 l'Azienda

- ha illustrato alle rappresentanze sindacali la difficile situazione del mercato dell'acciaio che, con la nota crisi del settore, ormai persistente da diversi anni, sta portando ad una continua flessione delle commesse provocata dalla contrazione della domanda finale dovuta alla pesante crisi economica in atto
- ha commentato i risultati degli andamenti economici della Società nei primi mesi del 2016 che si sono chiusi con un risultato pesantemente negativo, con una previsione di chiusura dell'anno in un ulteriore flessione, a causa dell'ulteriore riduzione dei margini, principalmente dovuta alla caduta del fatturato dell'acciaio, nonostante la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano biennale di contenimento dei costi
- ha esposto la contrazione dell'attività e la riduzione dei volumi produttivi già in atto e che rimarrà costantemente nel breve-medio periodo, determina la necessità di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per la causale del contratto di solidarietà nelle due unità operative di Serravalle Scrivia e Genova che attualmente occupano rispettivamente 51 unità stabilmente occupate a tempo pieno.

Le parti preso atto di quanto illustrato dalla Società e verificata la situazione crisi con conseguente eccedenza di personale, quantificata in 16 dipendenti, dopo approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale e per salvaguardare la continuità aziendale, concordano che una diversa organizzazione degli orari finalizzata all'ottimizzazione degli impianti, consentirebbe allo stato delle cose di fronteggiare una qualsiasi riduzione di personale, quantificata in 16 lavoratori.

Le parti hanno quindi individuato e concordato di utilizzare lo strumento del contratto di solidarietà di tipo difensivo, ai sensi degli artt.21, co.1 lett. *c* e seguenti del Dlgs 148/2015. Tale strumento consentirebbe quindi una migliore gestione del personale con conseguente riduzione stabile dei costi di produzione e l'adeguamento della struttura occupazionale ai volumi produttivi previsti e prevedibili per un periodo di almeno 24 mesi, nonché nella prospettiva della successiva piena ripresa dell'attività produttiva, il mantenimento in forza di professionalità specializzate che necessitano di specifica formazione tecnica e difficilmente reperibili nel mercato.

Attualmente la Società, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale del Lavoro per i lavoratori del Terziario-Commercio del 26 febbraio 2011, occupa nello stabilimento di Serravalle Scrivia il personale di seguito indicato:

- nr. 22 operai
- nr. 20 impiegati e quadri

totale: 42 dipendenti

e occupa nello stabilimento di Genova il personale di seguito indicato:

- nr. 5 operai
- nr. 4 impiegati

totale: 9 dipendenti

la Società applica un orario di lavoro di 40 ore settimanali, articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con la seguente distribuzione: 08,00-12,00 e 14,00-18,00

tutto ciò premesso e dopo ampia discussione, le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
2. Avendo l'Azienda confermato le ragioni che determinano l'esigenza di un significativo contenimento del costo del lavoro, al fine di evitare l'esubero del personale quantificato in 16 lavoratori, si darà attuazione ad un contratto di solidarietà in funzione difensiva su di un organico complessivo di 51 dipendenti in forza alla Società in data 31 maggio 2016.
3. Il contratto di solidarietà opererà con decorrenza 1° settembre 2016, per la durata di 26 mesi, con una riduzione del 22,50% dell'orario di lavoro settimanale.
4. La riduzione di orario di lavoro concordata dalle Parti e compatibile con le caratteristiche tecniche, produttive ed organizzative aziendali, interesserà un numero massimo complessivo di 40 lavoratori occupati nella sede produttiva di Serravalle Scrivia e di 9 lavoratori nella sede produttiva di Genova. Tutti i suddetti lavoratori che verranno coinvolti nel contratto di solidarietà sono individuati nel prospetto allegato al presente accordo.
5. Le parti concordano che la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro per i lavoratori coinvolti in solidarietà sarà pari a 9 ore settimanali (39 ore mensili) ciascuno per una riduzione non superiore al 22,50% dell'orario settimanale contrattuale.
6. Viene fin d'ora precisato che la riduzione dell'orario di lavoro, attuata in base all'applicazione del contratto di solidarietà, comporterà per ciascun lavoratore il riproporzionamento di tutti gli istituti economici che saranno quindi riferiti alle ore di effettivo lavoro prestato su base settimanale. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale ed individuale e non terrà conto inizialmente degli aumenti retributivi disposti dal contratto collettivo aziendale nel periodo antecedente i sei mesi la stipula del presente contratto di solidarietà.
7. L'Azienda anticiperà ai dipendenti in regime di solidarietà il trattamento economico previsto dall'INPS.
8. Visto l'art.4 del D.M. 94033 del 2016 del MLPS, sarà possibile, solo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, dettate da specifiche ed urgenti commesse, che comportano un maggior lavoro, le parti potranno derogare, modificando in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto dandone comunicazione ai competenti Uffici del Ministero e dell'INPS. Resta inteso che, in linea generale, durante la vigenza del contratto di solidarietà non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario salvo quelle contrattualmente previste a garanzia dei processi produttivi o per fronteggiare situazioni emergenziali eccezionali.
9. Le ferie ed i permessi di spettanza annua saranno interamente fruiti nel periodo di applicazione del presente contratto di solidarietà, saranno assoggettati a solidarietà ferie e permessi maturati durante il periodo di solidarietà stessa.
10. Eventuali interventi organizzativi, ad oggi non previsti, che dovessero modificare l'attuale bilanciamento delle attività saranno oggetto di preventivo confronto tra le parti. Per tale motivo verranno concordati degli incontri semestrali per verificare l'andamento aziendale.
11. Durante il periodo del contratto di solidarietà ci sarà il blocco delle assunzioni salvo eventuali necessità di specifiche figure professionali mancanti o assunzioni necessarie in altri settori di attività diversi da quelli presi in esame.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.
13. Le parti si danno atto di aver esaurito positivamente le procedure per l'attivazione del presente contratto di solidarietà; l'Azienda provvederà a presentare la relativa domanda al Ministero del Lavoro con la documentazione richiesta a completamento dell'istanza e le parti firmatarie provvederanno ad ogni adempimento utile di loro pertinenza per favorire il positivo e tempestivo accoglimento di tale istanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'azienda

FILCAMS CGIL

UILTUCS UIL

OO.SS.

FISASCAT CISL